

N. R.G. 10447/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Mauro Vitiello
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10447/2015 promossa da:

COMUNE DI ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telemati copresso il difensore avv. ██████████

ATTORE/OPPONENTE

contro

SOCIETA' ██████████ S.R.L. (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv.
 GUGLIOTTA ANTONINO elettivamente domiciliato in VIA POMPEO LITTA 7 20122 MILANO
 presso il difensore avv. GUGLIOTTA ANTONINO

CONVENUTA/OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Motivi della decisione

L'opposizione è infondata.

La prescrizione secondo cui il precetto *deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un OCC, o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore*, non va rispettata a pena di nullità del precetto.

Ciò è desumibile dal confronto con la prima parte del secondo comma dell'art. 480 c.p.c., inerente agli altri elementi che il precetto deve contenere, per i quali è espressamente prevista la sanzione della nullità, per i casi di inosservanza della prescrizione, con la norma in discorso, che non commina la nullità nell'ipotesi di carenza dell'avvertimento suddetto.

L'interpretazione letterale, quindi, supportata da un ragionamento *a contrario*, induce a ravvisare l'infondatezza del primo motivo sul quale l'opponente impugna la richiesta di sospensione.

Per completezza va ricordato che, a mente dall'art. 156 c.p.c., la nullità derivante dall'inosservanza di un atto processuale non può essere pronunciata se non quando sia comminata dalla legge, il che all'evidenza non è nel caso di specie.

Venendo al motivo integrato dalla asserita carenza di legittimazione attiva del creditore, a causa dell'erronea mancata applicazione, da parte del giudice estensore della sentenza integrante il titolo, dell'art. 133 T.U. Giustizia, va ribadito quanto evidenziato nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione emesso da questo giudice in data 8.10.2015.

L'argomento integra un possibile motivo di appello della sentenza, o di istanza di correzione di errore materiale, ma non toglie che, sulla base del titolo, il creditore abbia diritto di agire in via esecutiva.

L'espressione di cui al dispositivo della sentenza azionata: "*pone a carico del Comune attore le spese sostenute da I. V.*", non seguita dalla prescrizione che il pagamento debba essere eseguito in favore dello Stato, non è idonea ad escludere il diritto della opposta, cessionaria del credito di I. V., ad agire in via esecutiva.

Né questo giudice potrebbe operare una sorta di interpretazione autentica del dispositivo che valga a sanare la mancata attivazione dell'opponente per ottenere la necessaria integrazione del dispositivo della sentenza di cui si tratta.

Per le ragioni esposte l'opposizione deve essere rigettata.

P.Q.M.

1) rigetta l'opposizione;

2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della opposta, liquidate in complessive euro 2.000,00, oltre a rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge.

Bergamo, 20.10.16

Il giudice
Mauro Vitiello